

## ALLEGATO B ALLA DELIBERA N. 294/21/CONS

### LINEE GUIDA PER LE CONDIZIONI DI ACCESSO WHOLESALE ALLE RETI A BANDA ULTRA-LARGA DESTINATARIE DI CONTRIBUTO PUBBLICO CON MODELLO AD INCENTIVO

#### Sommario

<b>1. IL QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>1</b>
<b>2. IL PIANO ITALIA 1 GIGA E LE NUOVE LINEE GUIDA .....</b>	<b>6</b>
<b>3. CONDIZIONI GENERALI .....</b>	<b>8</b>
<b>4. INDIVIDUAZIONE DELL'INSIEME MINIMO DI SERVIZI DI ACCESSO WHOLESALE .....</b>	<b>10</b>
<b>5. INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI DI RIFERIMENTO DA APPLICARE PER TENERE CONTO DEL FINANZIAMENTO .....</b>	<b>13</b>
<b>6. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI PREZZI .....</b>	<b>16</b>
<b>6. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE NELL'ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FINANZIATE .....</b>	<b>16</b>
<b>8. ALTRE CONDIZIONI .....</b>	<b>17</b>

#### **1. IL QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO**

##### *Sintesi degli orientamenti comunitari del 2013*

La Commissione europea ha delineato nel 2013 – con la Comunicazione “*Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01)*” – il quadro aggiornato della politica della Commissione in materia di aiuti di Stato per lo sviluppo rapido della banda larga ed ultra-larga, fornendo i criteri di ammissibilità degli stessi ai sensi dell’art. 107(3) del TFUE, nel pieno rispetto del principio della concorrenza e della tutela degli investimenti privati. Il quadro comunitario è completato dal Regolamento



(UE) N. 651/2014, c.d. “*General Block Exemption Regulation-GBER*”, che individua ex-ante le specifiche categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE.

Gli Orientamenti del 2013 (o “Linee Diretrici”), in particolare, affrontano il tema del ruolo del finanziamento pubblico nello sviluppo di reti a banda larga ed ultra-larga, inquadrandolo nell’ambito degli obiettivi di copertura, velocità e penetrazione della stessa fissati dall’Agenda Digitale Europea del 2010.

Anche alla luce del mutato quadro degli obiettivi comunitari, con la Comunicazione sulla Connettività per un mercato unico digitale europeo (c.d. “*Gigabit Society*” del 2016, che ha aggiornato i *target* europei di connettività da raggiungere entro il 2025) e con la Comunicazione sul decennio digitale (c.d. “*Digital compass*” del 2021, che ha invece fissato gli obiettivi per il 2030), gli Orientamenti, insieme alla GBER, sono in corso di aggiornamento; la Commissione ha infatti avviato una consultazione pubblica su tale tema l’8 settembre 2020, i cui esiti sono stati pubblicati a luglio 2021, insieme all’adozione di una prima modifica del GBER. Gli Orientamenti del 2013, quindi, rappresentano al momento il quadro attuale di riferimento in vigore sul tema degli aiuti di Stato, cui ci si riferirà nel seguito.

Sintetizzando il contenuto degli Orientamenti del 2013, va premesso che essi affermano in maniera prioritaria il principio di neutralità tecnologica; la neutralità tecnologica dell’aiuto di Stato figura, infatti, tra le condizioni necessarie ai fini di una valutazione di proporzionalità della misura e, in ultima analisi, di compatibilità della stessa con l’obiettivo del mercato interno. Le Linee Diretrici riconoscono così che gli interventi possono contemplare tutte le differenti soluzioni tecnologiche e le diverse piattaforme idonee a fornire servizi a banda larga (paragrafo 78).

Sempre sul fronte della valutazione di compatibilità del progetto di misura con le norme del Trattato, tra le condizioni la cui presenza deve essere verificata ai sensi degli Orientamenti, figurano anche chiare garanzie di trasparenza circa le misure di aiuto adottate (paragrafo 78, *lett. j e k*); sono infatti presenti disposizioni in materia di pubblicità dei documenti riguardanti le misure di aiuto (che dovranno essere accessibili per almeno 10 anni su di un sito *web* aperto al pubblico) e di accessibilità delle informazioni riguardanti le infrastrutture che hanno beneficiato delle stesse.

Altra condizione imprescindibile ai fini dell’ammissibilità della misura (paragrafo 78, *lett. f*) è costituita dal principio del più ampio riutilizzo delle infrastrutture esistenti. Le Linee Diretrici prescrivono che i partecipanti alle gare pubbliche per la realizzazione delle reti sussidiate i quali dispongano di infrastrutture di rete proprie nelle aree interessate dalla misura d’aiuto, debbano informare l’autorità concedente l’aiuto (SAGA, *State Aid Granting Authority*) e la ANR dell’esistenza di tali infrastrutture durante la fase



di consultazione pubblica e debbano fornire a tutti gli altri partecipanti tutte le informazioni rilevanti al fine di consentire loro di inserire anche le infrastrutture in questione nella formulazione della propria offerta.

Le Linee Diretrici (paragrafo 51) prevedono inoltre che ogni investimento pubblico debba riferirsi a progetti che determinino un notevole miglioramento (*step change*) delle reti esistenti – sia in termini di disponibilità dei servizi, sia in termini di qualità degli stessi – e non semplicemente un miglioramento marginale della connettività dei cittadini. Nell’ottica del contenimento dei potenziali effetti distorsivi della misura su concorrenza e scambi, le Linee Diretrici conferiscono peraltro alla Commissione poteri significativi in materia di monitoraggio dei progetti quadro nazionali e dei progetti che prevedono aiuti di ammontare notevole (paragrafo 53).

Con specifico riguardo alla politica comunitaria in tema di promozione dello sviluppo di reti NGA mediante aiuti di Stato, le Linee Diretrici aggiungono alle condizioni generali di compatibilità e proporzionalità degli stessi (di cui alle sezioni 2.5 e 3.4 delle Linee Diretrici) ulteriori e più specifiche condizioni (paragrafo 80). Le misure di aiuto di Stato in favore dello sviluppo di reti NGA, per poter essere approvate, dovranno infatti prevedere condizioni di accesso in capo al beneficiario più stringenti rispetto a quelle previste per le reti a banda larga tradizionali. L’accesso all’infrastruttura sussidiata dovrà essere assicurato tramite servizi non solo attivi ma anche passivi, incluso l’accesso ai caviddotti che dovrà essere garantito per sempre (quindi oltre i 7 anni).

Nelle aree rurali con bassa densità abitativa, tuttavia, le Linee Diretrici prevedono che i prodotti di accesso che richiedono costosi interventi sull’infrastruttura sussidiata debbano essere offerti solo in presenza di una ragionevole domanda da parte di un operatore terzo. La domanda potrà essere considerata ragionevole solo in presenza *i)* di un coerente *business plan* e *ii)* in mancanza di offerte di prodotti comparabili nella stessa area a prezzi equivalenti a quelli praticati nelle aree più competitive.

Inoltre, le Linee Diretrici stabiliscono che nel caso in cui l’operatore sussidiato sia verticalmente integrato, questi debba prestare idonee garanzie di non discriminazione. In tal senso, nell’ambito della gara, le offerte basate su un modello *wholesale-only, passive-only* o su entrambi i modelli riceveranno un punteggio aggiuntivo (par. 80 *lett. b*).

Infine, in deroga al paragrafo 77, ai sensi del quale nelle cosiddette “aree nere” (nelle quali vi sono, ovvero si svilupperanno nell’arco di un triennio, almeno due diverse reti NGA) le misure di aiuto di Stato per realizzare ulteriori reti NGA sarebbero distorsive della concorrenza, le nuove Linee Diretrici prevedono eccezionalmente (paragrafo 82) la possibilità di erogare finanziamenti pubblici per reti NGA nelle aree urbane, a condizioni particolarmente rigide, al fine di accelerare lo sviluppo delle reti *ultrabroadband* e di raggiungere gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea.



Le Linee Diretrici individuano il ruolo delle ANR nel contesto dei procedimenti per la valutazione della compatibilità delle misure di aiuto di Stato, evidenziandone la crucialità, in virtù dell'esperienza nel settore delle ANR; in tal senso, esse stabiliscono che le ANR dovrebbero essere consultate dalle autorità che concedono l'aiuto in relazione: *i)* all'identificazione delle aree interessate dall'aiuto (*target areas*), *ii)* all'individuazione delle condizioni di accesso all'ingrosso alla rete sussidiata ed *iii)* ai prezzi di tali servizi nonché, *iv)* alla risoluzione delle controversie tra operatori che richiedono l'accesso alla rete sussidiata e l'operatore sussidiato (paragrafo 42). Le ANR sono incoraggiate a rilasciare delle Linee guida che le autorità locali possano utilizzare per valutare il contesto competitivo dei mercati, per definire i servizi di accesso all'ingrosso ed i loro prezzi, facendo riferimento ai principi del quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche ed alle raccomandazioni della Commissione.

Le Linee Diretrici prevedono altresì che le ANR possano essere consultate per l'identificazione delle *target areas* (paragrafo 78 *lett. a*).

Per quanto riguarda invece le condizioni di accesso all'ingrosso, le linee Diretrici stabiliscono **che gli obblighi di accesso imposti al beneficiario della misura di aiuto ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato, dovrebbero essere allineati agli obblighi derivanti dalla regolamentazione di settore.** In linea di principio, l'operatore sussidiato è tenuto a fornire una gamma di servizi di accesso all'ingrosso più ampia rispetto a quella fornita dall'operatore SMP. **Gli obblighi di accesso, peraltro, dovrebbero applicarsi per un periodo di almeno sette anni** e, qualora alla scadenza di tale periodo il beneficiario dell'aiuto venga identificato come operatore SMP, tali obblighi dovranno essere imposti dalle sole ANR ai sensi del quadro normativo delle comunicazioni elettroniche.

Infine, per quanto riguarda le condizioni economiche dei servizi di accesso, i prezzi dei servizi offerti sulla rete sussidiata dovrebbero basarsi sui principi stabiliti dalle ANR, sull'uso di *benchmark* di prezzo **e dovrebbero tenere conto del sussidio ricevuto.** Per **la definizione del *benchmark* – che rappresenta il limite massimo del prezzo applicabile –** rilevano i prezzi medi (pubblicati) che prevalgono nelle aree più competitive – della nazione o dell'Unione – per servizi confrontabili; **in assenza di prezzi pubblicati si suggerisce il riferimento a quelli regolati o comunque approvati dalle ANR. In assenza di prezzi pubblicati o regolati, si suggerisce il riferimento al principio dell'orientamento al costo.**

#### ***La delibera n. 120/16/CONS ed il Piano BUL del 2015***

Con la delibera n. 120/16/CONS, l'Autorità ha adottato le “*Linee guida per le condizioni di accesso wholesale alle reti a banda ultra larga destinatarie di contributi pubblici*” destinate sia alle Stazioni appaltanti – al fine di indirizzare la redazione dei bandi di gara

per la realizzazione di reti a banda ultra-larga con il contributo di finanziamenti pubblici, in specifiche aree territoriali a fallimento di mercato (aree bianche NGA) – sia ai soggetti aggiudicatari di tali bandi, per individuare le modalità di accesso alle reti in fibra ottica realizzate con il contributo di finanziamenti pubblici.

In particolare, le linee guida hanno individuato, *inter alia*, i servizi *wholesale* che il beneficiario dovrà rendere disponibili agli operatori terzi e declinano le relative condizioni di offerta differenziate in funzione del modello di finanziamento pubblico adottato, diretto ed indiretto, indipendentemente dalla tecnologia sottostante.

Le citate linee guida stabiliscono i principi rispetto alle condizioni di **accesso minime** a cui un operatore beneficiario di aiuti pubblici, ammissibili ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, deve sottostare al fine di garantire condizioni di concorrenza sostenibile nelle aree a fallimento di mercato.

Nello specifico le linee guida sono state adottate dall’Autorità nel 2016 con delibera n. 120/16/CONS in una prospettiva di applicazione agnostica rispetto alla tipologia di modello di intervento pubblico che la stessa Autorità competente intende adottare.

La delibera n. 120/16/CONS ha rappresentato la base regolamentare rispetto alla quale sono stati definiti i bandi per la concessione degli aiuti di Stato conferiti nell’ambito della Strategia Italiana per la Banda Ultralarga (BUL) del 2015.

Nel dettaglio, le aree bianche oggetto della misura sono state identificate sulla base di un processo di mappatura delle infrastrutture e dei servizi a banda ultra-larga disponibili sul territorio, che è stato realizzato nel 2015 attraverso due consultazioni pubbliche e integrato nel 2016 con la richiesta di ulteriori informazioni. A valle di questo processo di mappatura, sono stati pubblicati tre bandi da parte di Infratel S.p.a. (Infratel), rispettivamente il 3 giugno 2016, l’8 agosto 2016 e il 20 aprile 2018. Considerando l’insieme delle UI obbligatorie (8,2 milioni) e quelle facoltative (1,4 milioni), l’insieme delle UI a bando era di oltre 9,6 milioni, alle quali si aggiungevano le sedi della Pubblica Amministrazione<sup>1</sup>.

Tutti i lotti dei bandi sono stati aggiudicati all’operatore Open Fiber S.p.A. (OF). L’offerta del Concessionario prevede la copertura della quasi integrità delle UI complessive messe a bando, con una prevalenza di UI *over* 100 (in architettura FTTH), pari a 7,9 milioni UI, pari a circa l’83% del totale contro 1,6 milioni UI *over* 30 (con soluzioni FWA) (17%). A queste si aggiungono oltre 50.000 sedi della PA.

Nei bandi relativi alle gare indette da Infratel è stato previsto che, per la commercializzazione dei servizi di accesso all’ingrosso, il Concessionario si impegnasse

---

<sup>1</sup> [https://bandaultralarga.italia.it/wp-content/uploads/2020/06/Relazione-BUL-Maggio-2020\\_compressed.pdf](https://bandaultralarga.italia.it/wp-content/uploads/2020/06/Relazione-BUL-Maggio-2020_compressed.pdf).



a rispettare i prezzi massimi di una lista di servizi di accesso alle infrastrutture a banda-ultra-larga e, segnatamente, quelli indicati dalla delibera n. 120/16/CONS. Tali servizi, con i relativi prezzi stabiliti secondo le indicazioni della delibera n. 120/16/CONS, sono riportati nell'allegato alla lettera di invito per la partecipazione alla singola gara ("Listino Infratel").

Sulla base della delibera n. 120/16/CONS, l'Autorità ha quindi approvato, tenuto conto delle previsioni del bando, nel corso della riunione tenutasi il 29 novembre 2018, i prezzi dei servizi non già inclusi nel Listino Infratel, secondo canoni di equità e ragionevolezza, oltre che tenendo conto dei prezzi di servizi analoghi approvati per TIM.

OF ha infine integrato il proprio Listino con l'offerta dei servizi all'ingrosso forniti su rete *Fixed Wireless Access*, i cui prezzi sono stati approvati dall'Autorità il 18 luglio 2019, ai sensi della delibera n. 120/16/CONS e di quanto indicato nei Bandi Infratel.

## **2. IL PIANO ITALIA 1 GIGA E LE NUOVE LINEE GUIDA**

Il 27 luglio 2021, il Comitato interministeriale per la transizione digitale<sup>2</sup> (di seguito, CITD), presieduto dal Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, ha approvato il Piano di intervento "Italia a 1 Giga" (di seguito, anche il Piano) oggetto di consultazione pubblica (di seguito, Piano) dal 6 agosto al 15 settembre 2021. Si tratta del primo dei Piani di intervento pubblico previsti nella "Strategia italiana per la Banda Ultra Larga - Verso la *Gigabit Society*" (di seguito, Strategia) che, in attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, PNRR), definisce le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale indicati dalla Commissione europea con la Comunicazione sulla Connettività per un mercato unico digitale europeo *Gigabit Society* e con la Comunicazione sul decennio digitale *Digital compass*.

In particolare, con il Piano "Italia a 1 Giga" il Governo italiano intende fornire connettività ad almeno 1 Gbit/s in *download* e 200 Mbit/s in *upload* alle unità immobiliari che, a seguito della mappatura delle infrastrutture presenti o pianificate al 2026 dagli operatori di mercato, sono risultate non coperte da almeno una rete in grado di fornire in maniera affidabile velocità di connessione in *download* pari o superiori a 300 Mbit/s. La connessione ad almeno 1 Gbit/s in *download* e 200 Mbit/s in *upload* verrà fornita senza limiti al volume di traffico per gli utenti e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica.

La circostanza che il Piano interessa aree in cui già sono presenti operatori che esercitano le suddette reti rende il modello di intervento di tipo "ad incentivo" (o *gap funding*) maggiormente idoneo ad incentivare le imprese a completare dette reti al fine di

---

<sup>2</sup> Istituito con il Decreto-Legge n. 22 del 1° marzo 2021 e presieduto dal Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale.



raggiungere la copertura di tutte le unità immobiliari, mediante l'impiego delle risorse del PNRR previste per il Piano.

Il modello ad incentivo rappresenta una forma di co-finanziamento di rete privata, mediante una contribuzione pubblica, finalizzato alla realizzazione di collegamenti a banda ultra-larga di cui al Piano "Italia a 1 Giga" nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, offerta dall'amministrazione pubblica ad uno o più operatori individuati attraverso procedure a evidenza pubblica.

La proprietà rimane dell'operatore beneficiario che, in cambio, si impegna ad offrire i servizi *wholesale* di accesso agli operatori terzi attivi nel mercato al dettaglio dei servizi a banda ultra-larga, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle presenti Linee guida.

La scelta del modello di intervento ad incentivo prevede la selezione – attraverso procedure ad evidenza pubblica – di operatori che potranno presentarsi, in forma individuale o associata, al fine di realizzare, nelle aree interessate e a fronte di un contributo pubblico determinato come percentuale massima sul costo complessivo delle opere, le infrastrutture di rete che, una volta completate, rimarranno di loro proprietà.

La selezione dei soggetti che dovranno realizzare le infrastrutture di rete oggetto del Piano avverrà tramite procedura di gara, trasparente e non discriminatoria, così da garantire l'uso efficiente delle risorse pubbliche, in linea con il paragrafo 78(c) e (d) degli Orientamenti (2013/C 25/01) e in conformità con il D. lgs. N. 50/2016 (Codice degli appalti). I soggetti aggiudicatari, beneficiari del contributo pubblico, dovranno realizzare l'infrastruttura passiva *end-to-end* nel caso di reti sia *wired* sia *wireless*<sup>3</sup>.

I soggetti aggiudicatari del contributo dovranno inoltre offrire accesso *wholesale*, in conformità alle condizioni e ai criteri definiti dall'Autorità, sui principali **prodotti attivi e passivi**, al fine di garantire a tutti i soggetti interessati un accesso a condizioni eque e non discriminatorie, con efficace disaggregazione dei servizi di accesso, in conformità con quanto indicato dagli Orientamenti.

Ciò premesso, le presenti **Linee guida identificano le condizioni di accesso *wholesale* alle reti a banda ultra-larga destinarie di contributi pubblici mediante il modello di intervento ad incentivo<sup>4</sup> e si applicano a tutte le tipologie di servizi di accesso *wholesale* sia attivi che passivi, indipendentemente dalla tecnologia sottostante e dalla natura del soggetto che realizzerà e gestirà dette reti.**

---

<sup>3</sup> Nel caso di reti *wireless*, l'intervento dovrà includere l'installazione dell'antenna sull'edificio.

<sup>4</sup> Qualora la versione definitiva del Piano adottata dal Governo all'esito della consultazione pubblica terminata il 15 settembre *u.s.* dovesse definire altri modelli di intervento, l'Autorità, se del caso, provvederà ad integrare le presenti linee guida con le pertinenti condizioni.



### 3. CONDIZIONI GENERALI

Le presenti Linee guida individuano le condizioni di riferimento per l'accesso all'infrastruttura finanziata, tenendo conto del contesto in cui saranno realizzate le infrastrutture, in conformità con gli Orientamenti del 2013 della Commissione europea.

Alcuni elementi oggetto delle presenti Linee guida potranno essere utilizzati come criteri comparativi, utili alla selezione dell'operatore beneficiario, laddove ritenuti coerenti con l'obiettivo politico del finanziamento. In particolare, la Stazione appaltante potrà prevedere, nei bandi, punteggi supplementari nella procedura di selezione del beneficiario, a favore di:

- soggetti che si impegnano ad applicare condizioni economiche migliorative rispetto ai livelli di riferimento individuati dalle Linee guida dell'Autorità, riversando agli operatori che accedono alle infrastrutture eventuali maggiori efficienze rispetto al modello di riferimento;
- soggetti che si impegnano ad offrire una gamma di servizi *wholesale* più ampia rispetto a quella individuata nelle linee guida dell'Autorità ed eventualmente nel bando;
- soggetti che si impegnano ad erogare livelli di qualità (SLA) migliorativi rispetto ai livelli di riferimento individuati dalle Linee guida dell'Autorità.

Principio alla base di tutti i bandi per la rete di accesso a banda ultra-larga dovrà essere quello di "neutralità tecnologica", in base al quale sarà ogni singolo soggetto partecipante alla gara a proporre la propria soluzione tecnologica in grado di soddisfare i requisiti di prestazione e qualità di servizio fissati dalla Stazione appaltante.

L'Autorità ritiene che, nell'ambito delle offerte dei partecipanti, un ruolo rilevante ai fini della valutazione dell'offerta sia la messa a disposizione di infrastrutture utili alla realizzazione dei collegamenti di *backhauling* per il collegamento dei nodi di consegna con i nodi dell'operatore terzo richiedente l'accesso all'infrastruttura finanziata.

Per agevolare l'utilizzo dei servizi di accesso da parte degli operatori terzi è, inoltre, utile prevedere punti di consegna aggregati che consentano di minimizzare i collegamenti di *backhauling* necessari al raggiungimento di tutte le centrali locali.

Qualora siano già presenti, nell'area oggetto del finanziamento, infrastrutture utili alla realizzazione dei collegamenti di *backhauling*, queste dovranno essere messe a disposizione dell'operatore beneficiario al fine di garantire la rapida attivazione dei servizi nell'area interessata.

L'Autorità ritiene opportuno, al fine di non alterare l'assetto concorrenziale, oltre che di garantire la certezza e la predicibilità delle condizioni di accesso alle infrastrutture finanziate per gli operatori interessati i quali dovranno svolgere, per le proprie offerte nella selezione, preventive valutazioni di carattere tecnico ed economico e *business plans*,





preventivamente stabilire che i prezzi fissati dai soggetti aggiudicatari dovranno essere pari ai prezzi dell'ultima offerta di riferimento di TIM approvata prima dei bandi e, nello specifico, ai prezzi approvati per il 2021.

In particolare, con riferimento a quanto sopra, le condizioni economiche di accesso alle infrastrutture di posa (cavidotti) e l'accesso alla fibra di *backhauling* dovranno essere al più pari al prezzo ultimo fissato dalla delibera n. 348/19/CONS, per quanto applicabile.

Si fa presente che gli obblighi relativi alla fornitura dell'accesso devono trovare applicazione indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento delle infrastrutture sovvenzionate<sup>5</sup> e, pertanto, l'eventuale utilizzo di infrastrutture esistenti deve prevedere condizioni compatibili con tali previsioni. In particolare, la durata dei diritti d'uso deve essere determinata in modo tale da garantire un effettivo utilizzo ed accesso all'infrastruttura finanziata, in considerazione della durata degli obblighi di accesso prevista dagli Orientamenti europei 2013<sup>6</sup>, a norma del quale "*il diritto di accesso ai cavidotti o tralicci non dovrebbe essere limitato nel tempo*".

La rendicontazione contabile attuata dall'operatore beneficiario del contributo dovrà essere tale da garantire trasparenza sulle operazioni economiche compiute e facilità di controllo da parte dell'amministrazione pubblica che ha erogato il contributo, consentendo il monitoraggio della redditività dell'investimento, quantificando eventuali sovraprofiti e permettendo così di recuperare la parte di contributo pubblico concessa in esubero (meccanismo di *claw back*)<sup>7</sup>.

Nel seguito delle presenti Linee guida vengono definiti:

1. l'insieme minimo di servizi di accesso *wholesale* all'infrastruttura di rete sussidiata che i beneficiari del contributo pubblico sono tenuti ad offrire;
2. i relativi prezzi da applicare;
3. la procedura per l'approvazione del listino dei servizi offerti dall'aggiudicatario (Offerta di riferimento);
4. le modalità di applicazione del principio di non discriminazione;
5. altre condizioni.

---

<sup>5</sup> Cfr. Orientamenti europei 2013, punto 78, *lett. g*) "Gli obblighi relativi alla fornitura dell'accesso devono trovare applicazione indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento delle infrastrutture sovvenzionate".

<sup>6</sup> Cfr. Orientamenti europei 2013, punto 80, *lett. a*) "L'effettivo accesso all'ingrosso dovrà essere garantito per almeno sette anni e il diritto di accesso ai cavidotti o tralicci non dovrebbe essere limitato nel tempo."

<sup>7</sup> Cfr. Orientamenti europei 2013, punto 78, *lett. i*) "l'obbligo di separazione contabile per l'aggiudicatario per quanto attiene alla sovvenzione ricevuta renderà più agevole per l'autorità che concede l'aiuto controllare l'attuazione del programma e gli eventuali extraprofiti generati".



- A. Si forniscano valutazioni, osservazioni e suggerimenti in relazione alla proposta di condizioni generali per l'accesso all'infrastruttura finanziata incluse nelle presenti Linee Guida.

#### **4. INDIVIDUAZIONE DELL'INSIEME MINIMO DI SERVIZI DI ACCESSO WHOLESALE**

In conformità con gli Orientamenti europei 2013<sup>8</sup>, in caso di accesso a reti finanziate, e al fine di garantire la massima disaggregazione dell'offerta, deve essere proposta, in linea di principio, una gamma di prodotti di accesso all'ingrosso più ampia rispetto a quella imposta dall'Autorità di regolazione nell'ambito dei procedimenti di analisi dei mercati agli operatori che godono di significativo potere di mercato (*c.d.* operatore SMP).

Le presenti Linee guida fanno riferimento alle architetture FWA e FTTB/H, in quanto, ad oggi, rappresentano le soluzioni tecnologiche presenti sul territorio per l'offerta di servizi di connettività a banda ultra-larga che consentono di soddisfare gli obiettivi del Piano Italia a 1 Giga.

I servizi offerti su tali architetture possono essere di tipo punto – punto (quando vengono impiegate risorse di rete della rete di accesso in modo esclusivo tra la sede d'utente ed il punto di consegna) ovvero di tipo punto-multipunto (quando parte delle risorse di rete sono condivise tra più sedi d'utente, come ad es. nel caso di soluzioni GPON e FWA).

Alla luce del principio di neutralità tecnologica già richiamato non è, altresì, esclusa, per il soggetto partecipante alla gara, la possibilità di proporre, anche in considerazione dell'evoluzione tecnologica, architetture e tecnologie differenti, purché siano in grado di garantire i livelli di servizio e le prestazioni di connettività indicate dal bando. In tali casi, su richiesta della Stazione appaltante anche durante le fasi di valutazione dell'offerta, l'Autorità potrà esaminare la congruità delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi *wholesale* offerti dal soggetto proponente rispetto ai principi generali contenuti nelle presenti Linee guida.

In linea con gli Orientamenti europei del 2013, i soggetti terzi dovranno avere la possibilità di utilizzare, sulla base dell'Offerta di riferimento approvata, le infrastrutture di posa di nuova realizzazione e le connesse risorse di fibra spenta disponibili, oltre ai servizi *wholesale* attivi disponibili nell'area.

---

<sup>8</sup> Cfr. Orientamenti europei 2013, punto 78, *lett. g*) “Le imprese sovvenzionate dovrebbero, in linea di principio, offrire una gamma più ampia di prodotti di accesso all'ingrosso rispetto a quelli imposti dalle ANR nel contesto della regolamentazione settoriale agli operatori che godono di significativo potere di mercato, in quanto il beneficiario utilizza non solo risorse proprie, ma anche il denaro dei contribuenti per installare la propria infrastruttura”.



L'Autorità ritiene giustificato l'obbligo in capo all'operatore aggiudicatario di fornire i servizi attivi, qualora non sia previsto diversamente dal bando, ovvero servizi *wholesale* di tipo VULA e *bitstream* Ethernet.

L'accesso all'ingrosso dovrà essere concesso non appena possibile<sup>9</sup> (ovvero prima di mettere in funzione la rete per le proprie divisioni o per i propri *partner* commerciali) e dovrà essere garantito per almeno sette anni<sup>10</sup>.

Considerato che l'attuale insieme di servizi di accesso all'ingrosso offerto dall'operatore SMP<sup>11</sup> (basato su servizi di rete attivi di tipo VULA FTTH, accesso alle infrastrutture passive con contratti per fornitura in IRU, accesso alla semi-GPON, previsto nell'offerta di coinvestimento di cui alla delibera n. 110/21/CONS, accesso al segmento verticale e al *backhauling* di tipo passivo e attivo) risulta già abbastanza articolato, l'Autorità ritiene che tale insieme possa essere considerato in prima battuta il riferimento minimo anche per i servizi che l'operatore beneficiario deve rendere disponibili agli operatori terzi.

In particolare, il beneficiario deve fornire ai terzi richiedenti, con riferimento alle reti realizzate con utilizzo dei fondi pubblici in oggetto, servizi *wholesale* passivi e attivi almeno equivalenti all'elenco dei servizi previsti in capo all'operatore SMP dalla regolamentazione vigente, di seguito sommariamente richiamati:

- Servizio di accesso alle infrastrutture di posa di nuova realizzazione o esistenti utilizzati per completare l'infrastruttura (in rete di accesso ed in rete di *backhauling*). L'operatore beneficiario dovrà concedere, senza limiti di tempo, il diritto di uso di cavidotti e tralicci, fibre spente o centraline stradali alle infrastrutture realizzate con finanziamenti pubblici;
- Servizio di accesso alla fibra spenta in rete primaria e secondaria;
- Servizio di accesso, *pay per use*, di tipo *full GPON* e *semi GPON*;
- Servizi di accesso al segmento di terminazione;
- Servizi di accesso alla fibra ottica di tipo P2P dalla sede cliente al nodo di consegna (*end to end passivo* o *terminating*);
- Servizi di co-locazione presso i PoP (*Point of Presence*) del beneficiario, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, ed altri servizi accessori.
- Servizi VULA FTTH/B;
- Servizi *bitstream* FTTH/B;

---

<sup>9</sup> A tal riguardo, si rileva altresì che, ai sensi degli Orientamenti europei 2013, punto 78, *lett. g*), "Se fornisce anche servizi al dettaglio, il gestore della rete dovrebbe essere tenuto, in linea con la raccomandazione sulle reti NGA, a proporre prodotti di accesso all'ingrosso almeno sei mesi prima dell'avvio della commercializzazione di tali servizi al dettaglio".

<sup>10</sup> Cfr. Orientamenti europei 2013, punti 78, *lett. g*)

<sup>11</sup> Cfr. delibera n. 348/19/CONS.



- Servizi di *backhauling* su rete passiva e/o attiva;

Gli Orientamenti europei 2013 prevedono esplicitamente la necessità di realizzare infrastrutture tecnologicamente neutrali, per consentire agli interessati l'uso di una qualsiasi delle tecnologie disponibili per la fornitura di servizi agli utenti finali<sup>12</sup>; alla luce di tale principio, in caso di architetture di tipo FWA deve essere consentita la connessione ai nodi di rete di tipo *Fixed Wireless Access* (FWA), in modalità VULA o *bitstream*, purché siano in grado di garantire i livelli di servizio e le prestazioni di connettività indicate dal bando.

Nel caso di realizzazione di infrastruttura di rete finanziata di tipo FTTB/H, che può essere realizzata secondo un'architettura punto-punto oppure punto-multipunto (GPON), ai fini della fornitura del servizio di accesso al segmento di terminazione l'operatore aggiudicatario dovrà prevedere l'installazione di un idoneo punto di terminazione di edificio (PTE/ROE), in ottemperanza agli obblighi simmetrici in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete disciplinati dalla delibera n. 538/13/CONS oltre che tenendo conto di quanto indicato nella delibera n. 293/21/CONS recante "*Linee guida di cui alla delibera n. 449/16/CONS in materia di accesso alle unità immobiliari e ai condomini per la realizzazione di reti in fibra ottica*".

Tale punto di terminazione deve essere realizzato, di norma, alla base dell'edificio fatta salva una determinata limitata percentuale di casi ove, per ragioni tecniche o economiche o autorizzatorie tenuto conto della particolarità delle aree geografiche di interesse, potrà essere installato ad una distanza compresa tra 20 e 30 metri dall'edificio. L'Autorità intende acquisire, nel corso della presente consultazione pubblica, elementi dal mercato in relazione ad una congrua percentuale di tali casi e alla distanza massima da considerare. In tali casi la realizzazione del raccordo di abbonato viene effettuata al momento della richiesta di attivazione.

L'operatore aggiudicatario dovrà altresì adottare le misure regolamentari per la gestione dei passaggi dei clienti tra operatori di cui alla delibera n. 82/19/CIR, come successivamente integrata.

Gli Orientamenti europei 2013 evidenziano altresì<sup>13</sup> che "può accadere che nelle aree rurali, a scarsa densità di popolazione, in cui sono disponibili limitati servizi a *banda larga*, o per imprese locali di piccole dimensioni, imporre la presenza di tutti i tipi di prodotti di accesso possa aumentare i costi d'investimento in modo sproporzionato, senza produrre benefici significativi in termini di aumento della concorrenza". Laddove si dovesse verificare tale circostanza, l'Autorità condivide quanto sostenuto negli Orientamenti, ossia che "***in tali situazioni è lecito prevedere che i prodotti di accesso che richiedono costosi interventi sull'infrastruttura sovvenzionata non altrimenti previsti (ad esempio la co-locazione in punti di distribuzione intermedia) siano offerti soltanto***".

<sup>12</sup> Orientamenti europei 2013, punto 23, nota 35 e punto 78, lett. g).

<sup>13</sup> Cfr. Orientamenti europei 2013, punto 80, lett. a)



*in presenza di una domanda ragionevole da parte di un operatore terzo. La domanda è considerata ragionevole se i) il richiedente l'accesso fornisce un coerente piano aziendale che giustifica lo sviluppo del prodotto sulla rete sovvenzionata e ii) non è già offerto alcun comparabile prodotto di accesso nella stessa area geografica da un altro operatore, a prezzi equivalenti a quelli delle zone più densamente popolate”.*

La valutazione di un onere sproporzionato rispetto ai benefici sulla concorrenza e l'indicazione dei parametri utili a misurare quando una domanda può qualificarsi come “ragionevole” potranno essere oggetto di specifica valutazione da parte dell’Autorità su richiesta di una delle parti interessate ovvero dalle Stazioni appaltanti.

Gli operatori terzi che accedono alla infrastruttura sussidiata usufruiranno della fornitura efficace ed efficiente dei servizi all’ingrosso almeno alle medesime condizioni tecniche richieste dalla regolamentazione vigente (delibera n. 348/19/CONS) all’operatore notificato come SMP per l’accesso alle infrastrutture NGA proprietarie.

B. Si forniscano valutazioni, osservazioni e suggerimenti in relazione alla proposta di *set* minimo di servizi di accesso *wholesale* di cui alle presenti Linee Guida.

## **5. INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI DI RIFERIMENTO DA APPLICARE PER TENERE CONTO DEL FINANZIAMENTO**

Con riguardo alla definizione dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alle reti in fibra ottica realizzate con modello di investimento ad incentivo, l’Autorità adotta, tenuto conto dell’esigenza di non alterare l’assetto concorrenziale rispetto alle altre aree del Paese, come riferimento di prezzo quello dell’Offerta di Riferimento dell’operatore SMP<sup>14</sup> ultima approvata (cd. prezzi OR) prima dei bandi (2021) con applicazione del meccanismo di *claw-back*, in due fasi<sup>15</sup>, per rettificare eventuali sovrastime di costi fatte in fase di *business plan*. Tale soluzione, infatti, consente di riportare i costi di produzione

<sup>14</sup> Prezzo che dovrà risultare, a parità di perimetro impiantistico, di norma inferiore al prezzo OR grazie all’intervento del finanziamento pubblico.

<sup>15</sup> Il primo stadio di valutazione, legato alla fase di consuntivazione dei costi di sviluppo necessari per la realizzazione delle reti sussidiate, permette di verificare, già al rilascio in esercizio della nuova infrastruttura, se il finanziamento pubblico erogato sulla base della stima dei costi corrisponde alla quota minima di stanziamento pubblico che consente ad un generico operatore efficiente di replicare le condizioni economiche delle aree competitive del territorio nazionale nell’area oggetto di sussidio. Il secondo stadio di valutazione è legato invece alla fase di consuntivazione di tutti i ricavi generati dai servizi all’ingrosso forniti mediante la infrastruttura finanziata - ancorché non stimati in fase di redazione del business plan - sulla base dell’effettivo take-up della infrastruttura, rilevato alla fine del periodo di vincolo del beneficiario, per valutare eventuali extra-profitti generati da ricavi e costi incrementali non stimabili all’atto della stesura del piano economico-finanziario.

ad un livello pari a quelli sostenuti nelle aree competitive, alla base dei prezzi OR, minimizzando il livello di cofinanziamento pubblico necessario.

Nel caso in cui il finanziamento dovesse portare i costi al di sotto del livello competitivo questo verrà restituito in sede di *claw back* (prima fase) per essere reinvestito in altre aree.

L'Autorità ritiene opportuno che l'operatore beneficiario degli aiuti di Stato predisponga, a sostegno della misura di controllo dei prezzi, un **sistema di contabilità dei costi** sostenuti per la realizzazione dell'opera aggiudicata tale da rendere agevole per l'ente che concede l'aiuto controllare l'attuazione del programma e gli eventuali extraprofiti generati ai fini della applicazione del *claw back*.

La **separazione contabile** dei servizi oggetto di finanziamento consentirà all'Autorità un'attività di vigilanza più efficace al fine di valutarne gli effettivi costi di realizzazione e gestione.

Relativamente ai servizi di accesso alla fibra spenta (in rete di accesso o in rete di *backhauling*), il beneficiario si dovrebbe impegnare a formulare una modalità di prezzo alternativa all'IRU a 15 anni, presente nell'Offerta di Riferimento, che minimizzi le barriere all'accesso nelle aree finanziate, formulando, su richiesta, modalità di pagamento su base mensile tenuto conto del WACC regolamentato nell'analisi di mercato dell'Autorità.

Laddove il beneficiario realizzi architetture FTTB/H su rete GPON il soggetto aggiudicatario dovrebbe predisporre un'offerta basata su soluzioni multi-GPON<sup>16</sup>.

Le condizioni economiche massime di riferimento per singolo servizio sono esposte nella tabella seguente (salvo ove diversamente specificato per OR si intende l'ultima Offerta di Riferimento di TIM, approvata prima dei bandi, pertinente al servizio di accesso considerato).

<b>Condizioni economiche di riferimento</b>	
<b>Accesso alle infrastrutture di posa</b> di nuova realizzazione o esistenti utilizzate per completare l'infrastruttura di rete	Prezzo definito nell'OR di TIM con IRU a 15 anni
<b>Accesso alla fibra spenta</b>	Prezzo definito nell'OR TIM con IRU a 15 anni Su richiesta degli operatori terzi, il beneficiario formula un'offerta con canone mensile tenuto conto del WACC fissato

<sup>16</sup> Con tale soluzione viene messa a disposizione di un operatore un cd. Ramo di GPON (che consiste in una tratta di fibra condivisa tramite uno splitter da più utilizzatori).





	nell'ultima analisi di mercato di cui alla delibera n. 348/19/CONS.
<b>Accesso disaggregato alla fibra ottica (c.d. accesso <i>end to end P2P</i>)</b>	Prezzo in linea con le singole componenti di costo (segmento di terminazione, rete secondaria, rete primaria, giunzioni, telai, spazi, ecc.) definite nella delibera n. 348/19/CONS.
<b>Unbundling della fibra ottica (rete multi-GPON)</b>	Su richiesta degli operatori terzi, il beneficiario formula un'offerta di <i>unbundling</i> della GPON ( <i>full GPON</i> e semi-GPON) a condizioni economiche tali per cui le singole componenti di costo (segmento di terminazione, rete secondaria, rete primaria, giunzioni, telai, spazi, ecc) sono pari a quelle definite nella delibera n. 348/19/CONS.
<b>Co-locazione al PoP (<i>point of presence</i>) ed altri servizi accessori</b>	Prezzo definito nell'OR TIM
<b>Accesso alle infrastrutture di posa di <i>backhauling</i></b> (Infrastrutture di posa di nuova realizzazione o esistenti utilizzate per completare l'infrastruttura)	Prezzo definito nell'OR TIM
<b>Accesso alla fibra spenta di <i>backhauling</i></b>	Prezzo definito nell'OR TIM come IRU a 15 anni. Su richiesta degli operatori terzi, il beneficiario formula un'offerta con canone mensile convertendo il valore IRU e tenuto conto del WACC regolamentato.
<b>Accesso al segmento di terminazione</b>	Prezzo definito nell'OR TIM
<b>Servizio VULA (su rete FTTH/B e FWA)</b>	Prezzo definito nell'OR TIM per VULA FTTH, prezzo massimo definito nell'OR di Open Fiber per FWA.
<b>Servizio bitstream Ethernet su rete FTTH/B</b>	Prezzo definito nell'OR di TIM

Nel caso di realizzazione di infrastruttura di rete finanziata di tipo FTTB/H, il servizio di accesso al segmento di terminazione e alla tratta di adduzione sarà offerto in ottemperanza agli obblighi simmetrici in materia di accesso disciplinati dalla delibera n. 538/13/CONS e dalla delibera n. 293/21/CONS che ha adottato le Linee guida per l'accesso ai condomini.

L'operatore aggiudicatario dovrà altresì adottare le misure regolamentari per la gestione dei passaggi dei clienti tra operatori di cui alla delibera n. 82/19/CIR, come successivamente integrata.

Il prezzo dell'*unbundling* della fibra ottica su rete multi-GPON viene stabilito a condizioni economiche tali per cui le singole componenti di costo (segmento di terminazione, rete secondaria, rete primaria, giunzioni, telai, spazi, ecc) sono pari a quelle definite nella delibera n. 348/19/CONS.

La previsione in capo all'operatore beneficiario di un obbligo di rendicontazione contabile dei costi di progetto ha il vantaggio, da un lato, di rendere agevole per la Stazione appaltante che concede l'aiuto il controllo dell'attuazione del programma e gli eventuali extraprofiti generati ai fini della applicazione del *claw back* e, dall'altro, di consentire all'Autorità le attività di verifica di competenza.

C. Si forniscano valutazioni, osservazioni e suggerimenti in relazione alla proposta di individuazione dei prezzi dei servizi di accesso *wholesale* di cui alle presenti Linee Guida.

## 6. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI PREZZI

Tenuto conto dell'esperienza maturata nell'attuazione delle Linee guida di cui alla delibera n. 120/16/CONS, l'Autorità ritiene opportuno definire una chiara e trasparente procedura di approvazione degli effettivi prezzi fissati dall'aggiudicatario.

L'aggiudicatario sottomette all'Autorità la proposta tecnica e di prezzi della propria Offerta di riferimento e, ove occorra in caso di prezzi non direttamente presenti nelle OR citate, le relative giustificazioni contabili.

L'Autorità, svolte le valutazioni d'ufficio circa la conformità dell'OR proposta dall'aggiudicatario alle presenti Linee guida, in particolare a livello economico l'Autorità verifica il rispetto dei prezzi indicati nella precedente tabella nel caso di servizi già regolamentati o presenti nelle OR, approva, con delibera, le condizioni economiche e tecniche di fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso.

D. Si forniscano valutazioni, osservazioni e suggerimenti in relazione alla proposta di procedura di approvazione dei prezzi dei servizi di accesso *wholesale* di cui alle presenti Linee Guida.

## 6. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE NELL'ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FINANZIATE

L'operatore beneficiario offrirà agli operatori terzi i servizi di accesso *wholesale* nel rispetto del principio di non discriminazione. Nel caso di operatore verticalmente

integrato ciò determina la necessità di misure atte a realizzare la parità di trattamento interno-esterno.

Sempre nel caso di operatore verticalmente integrato dovrà essere altresì prevista una specifica **separazione contabile** che renda evidenti le partite contabili relative ai servizi finanziati, onde impedire fenomeni di sussidio a vantaggio delle proprie direzioni commerciali.

Per l'operatore notificato come SMP si applicano le misure definite nella delibera n. 348/19/CONS di analisi di mercato nell'ambito delle misure di *equivalence*.

Nel caso in cui l'operatore beneficiario sia verticalmente integrato ma non notificato come SMP, si ritiene giustificato, come modalità di applicazione dell'obbligo, che il modello di *equivalence* venga identificato caso per caso, tuttavia sulla base di una proposta avanzata dal beneficiario che sia in linea, fatto salvo ove non tecnicamente possibile o non pertinente, con quanto previsto dalla delibera n. 348/19/CONS.

Al fine di garantire una reale equivalenza di accesso, l'Autorità ritiene giustificata l'implementazione di un sistema di misurazione, in termini comparativi, delle prestazioni svolte dall'operatore beneficiario.

Per coerenza con le indicazioni della Raccomandazione 2013/466/UE, relativa agli obblighi di non discriminazione, il paniere degli indicatori di *performance* dovrebbe coprire almeno il processo di *delivery*, il processo di *assurance*, la disponibilità dei servizi e l'indisponibilità dei sistemi *wholesale* prevedendo indicatori almeno in relazione a: *i*) il processo di ordinazione; *ii*) la fornitura del servizio; *iii*) la qualità del servizio, compresi i guasti; *iv*) i tempi di riparazione dei guasti; *v*) la migrazione tra diversi servizi all'ingrosso delle reti sussidiate soggette all'obbligo di accesso.

A tale riguardo l'aggiudicatario fa riferimento ai rilevanti e principali KPI di cui alla delibera n. 348/19/CONS, ossia all'insieme di KPI di non discriminazione (KPI-nd) approvati con la delibera n. 395/18/CONS.

L'operatore verticalmente integrato dovrà inoltre comunicare, con opportuno preavviso, agli operatori terzi l'avvio di nuovi servizi necessari a replicare le proprie offerte al dettaglio. In particolare, si ritengono congrui i tempi definiti per l'operatore SMP nella delibera n. 348/19/CONS.

E. Si forniscano valutazioni, osservazioni e suggerimenti in relazione alla proposta di applicazione del principio di non discriminazione nell'accesso alle infrastrutture finanziate di cui alle presenti Linee Guida.

## 8. ALTRE CONDIZIONI

In attuazione del **principio di trasparenza**, come detto il soggetto beneficiario dovrà comunicare all'ente aggiudicatore, all'Autorità e, una volta approvato, agli operatori

interessati, mediante pubblicazione sul proprio sito *web*, il listino dei servizi *wholesale* su rete NGAN e FWA sulla base delle Linee guida definite dall'Autorità, che comprenda le condizioni tecniche, economiche ed amministrative relative ai servizi attivi e passivi di accesso alla rete e la possibilità di acquistare singoli elementi intermedi. In aggiunta l'OR dovrà prevedere adeguati SLA e Penali in linea con le pertinenti Offerte di Riferimento di TIM.

Per i servizi basati su rete FWA si applica quanto previsto nell'ultimo listino di Open Fiber.

Il beneficiario deve indicare altresì agli operatori terzi i **punti di consegna** dei servizi di accesso alla rete finanziata. Tale indicazione dovrà essere riportata nell'ambito dell'offerta di riferimento proposta dal beneficiario, la quale dovrà anche prevedere l'offerta tecnico-economica dei collegamenti di *backhauling*, anche realizzati attraverso la condivisione di infrastrutture preesistenti proprie o di terzi siano esse di proprietà pubblica o privata.

Rientra tra le competenze di vigilanza dell'Autorità, la gestione delle controversie insorte tra i proprietari/gestori di infrastrutture esistenti e gli operatori di rete per la concessione dell'accesso, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016 di recepimento della Direttiva n. 2014/61/UE.

Le eventuali controversie fra l'operatore aggiudicatario e altra impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica sull'applicazione dell'OR approvata possono essere rimesse alla competenza dell'Autorità.

Parimenti, possono essere segnalate all'Autorità eventuali inottemperanze rispetto ai principi di parità di trattamento.

<p>F. Si forniscano valutazioni, osservazioni e suggerimenti in relazione alla proposta di altre condizioni relative ai servizi di accesso <i>wholesale</i> di cui alle presenti Linee Guida.</p>
---